



di

LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.R.L.

Iscritto al n. 1041 degli organismi di Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia

Iscritto al n. 428 degli enti di formazione tenuti presso il ministero della Giustizia

www.legalprofessionalnetwork

INDENNITÀ DELLA MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE

(importi già decurtati di 1/5 per materie obbligatorie)

Spese da versarsi a cura della parte istante al deposito della domanda e della parte che accetta di partecipare al momento dell'adesione.

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO (Iva 22% inclusa)	SPESE DI MEDIAZIONE (Iva 22% inclusa)	TOTALE AVVIO / ADESIONE (Iva 22% inclusa)
fino a € 1.000,00	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60
da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
da € 50.001,00 e indeterminato	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28

SPESE ULTERIORI ALL'AVVIO PER CONVOCAZIONE DELLE PARTI:

€ <u>15,00</u> per ciascuna parte convocata – collazione e raccomandata con ricevuta di ritorno.
€ <u>20,00</u> per ciascuna parte convocata – collazione e Raccomandata 1 con ricevuta di ritorno o Estera
€ <u>30,00</u> per ciascuna parte convocata – collazione e servizio a mezzo UNEP Tribunale di Paola.

SPESE DI MEDIAZIONE

(importi già decurtati di 1/5 per materie obbligatorie e delle spese di mediazione già corrisposte per avvio/adesione)

VALORE DELLA LITE	VALORE MINIMI (Iva 22% inclusa)	+ 10% ACCORDO PRIMO INCONTRO (Iva 22% inclusa)	+ 25% ACCORDO SUCCESSIVO AL PRIMO INCONTRO (Iva 22% inclusa)
fino a € 1.000,00	€ 19,52	€ 7,80	€ 19,52
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 39,04	€ 15,61	€ 39,04
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 165,92	€ 28,30	€ 70,76
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 312,32	€ 42,94	€ 107,36
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 585,60	€ 70,15	€ 175,68
da € 50.001,00 a € 150.000,00 (indeterminabile)	€ 1.005,28	€ 117,20	€ 292,80
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.298,08	€ 146,40	€ 366,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.274,08	€ 244,00	€ 610,00
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.640,48	€ 380,64	€ 951,60
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.323,68	€ 448,96	€ 1.122,40
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.178,08	€ 634,40	€ 1.586,00
oltre € 5.000.000,00	0,16% (+ iva)	10% (+ iva)	25% (+ iva)

MAGGIORAZIONI EX ART. 31 C. 3 D.M. 150/23

FINO A +20%

ACCORDO RAGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE AL PRIMO INCONTRO

in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;*
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.*

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO NELLE SEGUENTI MODALITÀ:

PER MEZZO DI CONTANTI

OPPURE

PER MEZZO DI BONIFICO BANCARIO

SULLE SEGUENTI COORDINATE DI C/C - BANCA SELLA:

IBAN: **IT 80 L 0326876220052386142410**

INTESTATO A LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.R.L. – VIA UFENTE N. 20 – 04100 – LATINA.

VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.

L'accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12).

COSTI CERTI E CONTENUTI

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori (art. 17 c. 3). La mediazione, nelle "materie obbligatorie", è totalmente gratuita per i soggetti che beneficiano del Patrocinio a Spese dello Stato.

TEMPI RAPIDI

Il D.Lgs. n. 28/2010 indica in TRE MESI la durata massima del procedimento (art. 6); prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater c. 1, non è soggetto a sospensione feriale.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 100.000 euro, e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17 c. 2). Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di 600 euro. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. I crediti d'imposta previsti dall'art. 20 comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a 518 euro.

IL PROCEDIMENTO

Art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.:

“(…) 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. - 3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. 5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. 6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. (...)”

Art. 12 Bis D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.:

“1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.”

Art. 13 co. 1 e co. 2 D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.:

“1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.”

Art. 9 D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.:

“Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.

Art. 10 D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.:

“Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili”.

CONCILIANDO MED

Via Ufente n. 20 – 04100 – LATINA

Tel.: 0773.1760441

E-mail: amministrazione@legalprofessionalnetwork.org

P.E.C.: lpn@legalmail.it